



Ricorso proposto il 15 agosto 2025 – Green Impact e a./Parlamento e a.

(Causa T-563/25)

(C/2025/5359)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Green Impact ETS (Roma, Italia), Earth ODV (Roma, Italia), Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége (Gyor, Ungheria), LNDC Animal Protection APS (Milano, Italia), One Voice (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: L. D'Agostino e M. Giovinazzo, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la direttiva (UE) 2025/1237 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025 che modifica la direttiva 93/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*), nonché tutti i precedenti e/o successivi atti connessi e consequenziali, per i motivi dedotti nel presente ricorso;
- condannare le istituzioni convenute in giudizio alle spese legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanzie e vizio procedurale per errata individuazione della base giuridica e alterazione della procedura di voto.
 - Le ricorrenti deducono un vizio grave e invalidante, rilevabile anche d'ufficio, derivante dall'errata individuazione della base giuridica per l'adozione della direttiva impugnata. In luogo della procedura speciale prevista dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, che impone la delibera all'unanimità del Consiglio su proposta della Commissione per modificare l'Allegato IV, il legislatore europeo ha fatto ricorso alla procedura legislativa ordinaria fondata sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

La procedura «aggravata» di cui all'articolo 19 costituisce *lex specialis* rispetto alla disciplina generale, e non può essere superata se non mediante una previa modifica normativa della Direttiva Habitat.

Inoltre, la procedura scelta ha inciso non solo sulle modalità di approvazione, ma anche sulla forma giuridica dell'atto, che avrebbe dovuto assumere quella di una decisione e non di una direttiva. Il vizio è aggravato dalla scelta del Parlamento europeo di ricorrere, senza motivazione pubblica, alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 170 del proprio regolamento, determinando un'ulteriore compressione delle garanzie procedurali.

2. Secondo motivo, vertente sulla mancata audizione dei soggetti interessati e violazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU 2025/1237, L, p. 1.

⁽²⁾ GU 1992, L 206, p. 7.

⁽³⁾ GU 2006, L 264, p. 13.

Le ricorrenti deducono un vizio procedurale costituito dalla mancata audizione delle associazioni ambientaliste interessate, in violazione del diritto di partecipazione sancito dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1367/2006, che attua nell'ordinamento dell'Unione la Convenzione di Aarhus. Secondo la giurisprudenza e la stessa ratio del Regolamento, le associazioni ambientaliste sono legittimate a partecipare al processo decisionale ambientale in quanto soggetti portatori di un interesse qualificato e riconosciuto.

Il diritto ad essere ascoltati comporta per le istituzioni europee l'obbligo di garantire un effettivo coinvolgimento delle parti interessate nel procedimento decisionale, affinché possano contribuire con le proprie competenze tecnico-scientifiche alla valutazione degli impatti ambientali e alla ponderazione degli interessi coinvolti.

Tale obbligo è stato completamente disatteso nel procedimento che ha condotto all'adozione della Direttiva impugnata. Le istituzioni, in particolare la Commissione, hanno consapevolmente negato alle associazioni ricorrenti ogni forma di interlocuzione, nonostante esse avessero formalmente richiesto di essere ascoltate.

3. Terzo motivo, vertente sulla motivazione mancante o insufficiente in relazione all'articolo 191, paragrafo 3, del TFUE e all'articolo 19 della Direttiva Habitat.

Le ricorrenti deducono la mancanza o comunque l'insufficienza della motivazione contenuta nella Direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025 che modifica la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*)⁽⁴⁾, che costituisce un vizio della forma sostanziale e impone l'annullamento dell'atto.

L'articolo 191, paragrafo 3, TFUE e l'articolo 19 della Direttiva Habitat impongono che ogni modifica degli elenchi delle specie protette sia fondata su basi tecniche e scientifiche; tale fondamento è del tutto assente nell'atto impugnato.

La motivazione è carente anche sotto il profilo dell'obbligo di partecipazione del pubblico al processo decisionale ambientale, in violazione dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1367/2006. La Direttiva non espone in alcun punto in che modo le istituzioni abbiano adempiuto a tale obbligo, né offre giustificazioni per l'omissione.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (CE) 1367/2006 e dei diritti partecipativi delle associazioni ricorrenti

Le ricorrenti lamentano la violazione dell'obbligo di garantire la partecipazione del pubblico all'elaborazione e alla modifica di piani o programmi ambientali, imposto dall'articolo 9 del Regolamento (CE) 1367/2006.

Le istituzioni europee non hanno predisposto alcuna misura per consentire l'effettiva partecipazione delle associazioni ambientaliste interessate, né hanno fornito informazioni circa i tempi, le modalità o gli interlocutori competenti, in violazione anche dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 9.

Le ricorrenti sottolineano che nessun meccanismo di dialogo, consultazione o confronto è stato attivato né nella fase di preparazione della proposta di emendamento della Convenzione di Berna, né nel corso dell'adozione della Direttiva (UE) 2025/1237.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della best available science di cui all'articolo 191, paragrafo 3, TFUE, e assenza di una valutazione scientifica aggiornata e indipendente.

Le ricorrenti censurano la violazione del principio della migliore conoscenza scientifica disponibile, sancito dall'art. 191, par. 3, TFUE, e recepito nella giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, secondo cui le decisioni adottate in materia ambientale devono fondarsi su dati scientifici attendibili, recenti e oggettivi.

La direttiva impugnata non è accompagnata da alcuna valutazione scientifica che attesti l'effettivo raggiungimento di uno stato di conservazione favorevole del lupo nel territorio dell'Unione, né è stato prodotto uno studio aggiornato e indipendente da parte della Commissione, del Parlamento o del Consiglio.

⁽⁴⁾ GUL 2025/1237.

Al contrario, la proposta di declassamento si basa su presupposti generici, non verificabili, e su una narrazione politica sganciata da qualunque analisi ecologica rigorosa. Ne consegue che la Direttiva (UE) 2025/1237 è fondata su basi arbitrarie e in contrasto con i principi fondamentali dell'azione ambientale dell'Unione, tra cui il principio di precauzione, quello di prevenzione e, soprattutto, quello della best available science, che impone una verifica preventiva rigorosa della fondatezza tecnica delle misure adottate.

In assenza di tale verifica, l'intero processo decisionale risulta viziato e l'atto impugnato deve ritenersi illegittimo per violazione di un principio cardine del diritto ambientale dell'Unione.
